

LINEE LECCO
Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco, ITALIA
impresa pubblica con unico socio il Comune di Lecco

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DEGLI SPAZI REGOLAMENTATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

Art. 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Il concessionario potrà direttamente, o per il tramite di agenzie specializzate, sfruttare gli spazi che saranno messi a disposizione sulle parti interne ed esterne dei veicoli del trasporto pubblico locale della concedente, sugli spazi appositamente previsti nel documento di viaggio e dalle riproduzioni applicate sulle paline di fermata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso, nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato speciale d'oneri.

La stazione appaltante si riserva di gestire autonomamente, per proprie comunicazioni e quant'altro dovessero rendersi necessario, 1/3 degli spazi interni agli autobus.

Il Concessionario entrante dovrà attendere la naturale scadenza dei contratti pubblicitari già in essere e stipulati dal precedente affidatario, che comunque non potranno avere vigore oltre il 30 giugno 2011, fermo restando che per l'anno 2011, il concessionario entrante sarà obbligato a corrispondere alla stazione appaltante un corrispettivo pari a 1/12 del corrispettivo totale per ogni mese o frazione di effettivo utilizzo degli spazi pubblicitari resi disponibili sugli autobus.

Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della presente concessione, il servizio di manutenzione degli impianti pubblicitari, in modo da assicurare il decoro dei mezzi del trasporto pubblico.

La concessione è gravata dai seguenti oneri:

a) versamento delle imposte relative alle attività pubblicitarie esercitate, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, in particolare dal D. Lgs. n. 507 del 15.11.93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, la concessione è da intendersi comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni in cui saranno affisse o proiettate le informazioni pubblicitarie per tutta la sua durata, conformemente alle disposizioni del presente Capitolato speciale d'oneri.

In particolare, il concessionario deve garantire che le pellicole grafiche e/o fotografiche, e comunque in qualunque altro modo riportate negli spazi di seguito indicati, non siano squalcite, sbiadite, contrarie all'ordine pubblico, al buon costume e, in generale, alle norme imperative.

È vietata inoltre qualsiasi forma di pubblicità di carattere politico o avente finalità di campagna elettorale politica.

È vietato l'utilizzo di supporti metallici per l'esposizione della pubblicità sia esterna sia interna all'autobus.

L'affidamento in concessione degli spazi regolamentati, anche nel rispetto della disciplina del Codice della strada, nonché delle disposizioni della direzione generale della Motorizzazione Civile con riferimento alla sicurezza, comprende i seguenti mezzi:

- 1) Almeno 35 autobus che percorrono tutta l'area urbana della città di Lecco;
- 2) Almeno 90 paline di fermata
- 3) Almeno 300.000 Documenti di viaggio

Art. 3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento è stabilita in anni **3 (tre)**, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di concessione e fino alla data di scadenza del 31 dicembre 2013.

Alla scadenza del predetto contratto, qualora il concessionario abbia stipulato contratti di pubblicità anche per l'anno 2014, questi ultimi non possono comunque essere opposti alla stazione appaltante o agli aventi causa, oltre la data del 30 giugno 2014.

Rimane fermo che per l'eventuale periodo di ultra attività dei contratti di pubblicità per l'anno 2014 (fino ad un massimo di mesi 6) il concessionario si obbliga a riconoscere alla stazione appaltante un corrispettivo proporzionato secondo le indicazioni di cui all'art. 1.

Art. 4 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - PENALI

Oltre a quanto stabilito nella concessione e nel presente capitolato speciale d'oneri sono posti ad esclusivo carico del Concessionario, pena decadenza della concessione, i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese):

- a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti, e quanto altrove diversamente disposto nell'ambito della normativa, della concessione e del presente capitolato speciale d'oneri;
- b) la restituzione dei veicoli, al termine del periodo di vigenza del contratto di concessione, senza danni provocati dall'eliminazione delle pellicole pubblicitarie.
- c) la verifica dei requisiti di funzionalità e sicurezza in relazione alle normative vigenti;
- d) la comunicazione alla stazione appaltante, con cadenza semestrale, dell'avvenuta installazione/rimozione/spostamento/ delle rappresentazioni pubblicitarie, con allegato il dettaglio delle dimensioni, delle caratteristiche e posizionamento;
- e) prima dell'installazione di ciascun impianto, l'effettuazione di regolare e tempestiva denuncia, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al soggetto gestore di tale imposta comunale e la corresponsione, entro le scadenze di legge, della citata imposta comunale;
- f) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti ed atti adottati dal Comune di Lecco;
- g) l'osservanza degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.i.;
- h) l'applicazione nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- i) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- l) rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'oneri, del contratto e della legge.

E' vietata l'attività pubblicitaria al di fuori degli impianti consentiti, pena la rimozione immediata della stessa, con recupero delle spese sulla cauzione versata.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo fax dalla stazione appaltante e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, la stazione appaltante provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione indicata nell'articolo 12.

Tutti gli obblighi a carico del concessionario sono inderogabili.

In caso di irregolarità o di mancato adempimento dei sopraelencati obblighi e di tutti quelli previsti dal presente capitolato, dalle disposizioni normative vigenti, saranno applicate al concessionario penali, determinate con provvedimento della stazione appaltante, pari ad **Euro 1000,00 (mille)**, previa notifica da parte del referente della stazione appaltante e trascorso il termine ivi indicato.

Qualora i casi di constatata negligenza si ripetessero tre volte in un anno è facoltà della stazione appaltante dichiarare la decadenza del concessionario.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento la stazione appaltante rivarrà sulla cauzione.

Articolo 5 – ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO –

Si intendono a totale carico della **Concessionario**:

- Il 50% delle spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli tributari;
- le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e dal Comune di Lecco;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
- le spese per clichés, disegni, bozzetti, colori, traduzioni e quant'altro riguardante il materiale pubblicitario.

La stazione appaltante è tenuta:

- a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta in base alla concessione;
- a indicare ed a mettere a disposizione del concessionario i veicoli impianti di sua proprietà oggetto della concessione.
- in sede di sopralluogo obbligatorio, a fornire ai partecipanti ogni documentazione idonea ad individuare gli spazi esterni dei veicoli in cui potrà essere esposta la pubblicità, secondo le disposizioni regolamentari e le omologazioni ministeriali.

Art. 6. FORNITURA E POSA DEGLI IMPIANTI - TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - ULTERIORI PENALI

Le richieste di disponibilità dei veicoli da parte del concessionario per l'applicazione delle pellicole pubblicitarie sarà evasa dalla stazione appaltante entro un ragionevole termine nel rispetto delle esigenze del servizio pubblico.

L'installazione a regola d'arte delle pellicole deve essere completata dalla concessionaria entro il termine massimo di 24 ore dal fermo macchina. Fatte salve ipotesi impreviste e/o straordinarie di esigenze di servizio, rispetto alle quali nessuna pretesa anche economica potrà essere richiesta dal concessionario.

In quest'ultimo caso è facoltà della stazione appaltante richiedere l'immediata ripresa in possesso del veicolo al concessionario.

Decorso il termine di 24 ore dal fermo macchina indicato in precedenza, per ogni ora di ritardo e fino ad un massimo di 36 ore, il concessionario dovrà corrispondere una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, che la stazione appaltante avrà diritto di trattenere direttamente dalla cauzione indicata nell'articolo 12.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini superi le 36 ore complessive, la stazione appaltante potrà attivare la procedura di risoluzione in danno del concessionario.

Art. 7. SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ' DELLA CONCESSIONE

Non è ammesso subentro da parte di terzi nella concessione a qualsiasi titolo.

Art. 8. MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

La stazione appaltante può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'oggetto del contratto.

La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione in misura proporzionale delle somme di canone eventualmente già pagate.

ART. 9. DECADENZA E RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato d’oneri, costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone dovuto;
- b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario con la concessione e con il capitolato;
- c) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell’imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
- d) il fallimento del Concessionario.

Nell’ipotesi di cui alla lettera d). la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante

sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest’ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata a causa dell’intervenuta decadenza del concessionario comporta a carico di quest’ultimo l’applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni. A tal fine la stazione appaltante si rivarrà su eventuali somme spettanti al concessionario e, comunque, sulla garanzia da quest’ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

Art. 10. UTILIZZO E SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL’ OCCUPAZIONE

Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per l’utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nella concessione, nel presente capitolato.

Tali utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente ed unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata, salvo le eventuali deroghe contenute nel presente atto o altrove.

Art. 11. CORRISPETTIVO DOVUTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

La concessione d’uso degli spazi pubblicitari è subordinata al pagamento alla stazione appaltante da parte del Concessionario, per tutta la durata della concessione, di un corrispettivo annuo in denaro, a titolo di canone.

Il canone amministrativo annuo posto a base della gara è fissato in € 80.000,00. (Euro ottantamila/00).

11.1. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il canone amministrativo di concessione dovrà essere versato alla stazione appaltante, dietro presentazione di regolare fattura, in quattro rate trimestrali, di pari importo, posticipate rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

È fatta salva ogni prescrizione di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che sarà oggetto di apposite previsioni contrattuali.

L’inadempienza relativa a due rate di canone consecutive costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione di ogni patto ed accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali ritardi comporteranno l’applicazione degli interessi di mora su base annua sulle somme non versate, che potranno essere recuperate dalla stazione appaltante con ogni più opportuna azione giudiziaria.

E’ in facoltà della stazione appaltante reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione ove non venissero rispettati i termini prescritti per i versamenti ed il concessionario non ottemperasse alle richieste avanzate dalla stazione appaltante.

Art. 12. CAUZIONE

Il Concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a prestare, prima della firma della concessione, apposita garanzia per una somma pari al **10%** (diecipercento) del canone amministrativo annuo di concessione moltiplicato per tutti gli anni di durata della concessione (**3 anni**), per l'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal presente Capitolato speciale d'oneri ed in generale assunti a seguito dell'aggiudicazione della concessione oggetto della gara (Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i.).

La garanzia di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., può essere prestata secondo le seguenti modalità:

a) fideiussione bancaria;

b) fideiussione assicurativa;

c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata, in copia resa conforme con le modalità di cui al DPR 445/00, unitamente alla polizza;

d) mediante versamento della somma di denaro a titolo di cauzione presso la Banca Popolare di Sondrio Filiale di Lecco – C.so Martiri – sul C/C bancario intestato a Linee Lecco S.p.A. IBAN IT30 S056 9622 9000 0000 0275 X24 ;

L'atto di fideiussione dovrà contenere, a pena di decadenza, le seguenti clausole: "la Banca (la società assicuratrice) provvederà, senza eccezione alcuna, al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa da parte del Concedente"; "La Banca (la società assicuratrice) rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art.1944 cod. civ, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ."; "la presente garanzia si intende valida ed efficace sino a comunicazione scritta di svincolo da parte dell'Ente garantito da richiedersi a cura della società garante." Nel caso di rivalsa sulla cauzione o sulla fideiussione, il Concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte del Concessionario.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte della stazione appaltante, la quale potrà attivare la procedura per la risoluzione del contratto per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione o fideiussione sarà svincolata alla scadenza della concessione stessa e dopo che la stazione appaltante avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto tutti i suoi obblighi.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati alla stazione appaltante a causa dell'inadempimento del Concessionario.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, la stazione appaltante può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione.

Art. 13. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto del rilascio o di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente atto.

A tal fine il Concessionario si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi in ragione del presente atto.

Il rispetto delle norme di sicurezza, per la durata della concessione, sono a carico del Concessionario, il quale rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del concedente.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione e manutenzione degli impianti.

E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A tale scopo il Concessionario si impegna a contrarre con primaria compagnia, per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi.

La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- **R.C.T.**(Responsabilità Civile verso Terzi) **Euro 3.000.000,00** unico per sinistro
- **R.C.O.** (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) **Euro 3.000.000,00** per sinistro con il limite di **Euro 2.500.000,00** per ogni persona danneggiata.

L'esistenza di tale polizza non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 14. FORO COMPETENTE

Nel caso in cui le parti decidano di adire alle vie giudiziarie le stesse riconoscono competente il Foro di Lecco.

Art. 15. VARIAZIONI E RECESSO

La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze anche di carattere normativo. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di concessione aggiuntiva.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente del Concedente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- b) agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento;
- c) ai concorrenti di gara;
- d) ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- e) agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

Il Presidente e responsabile del procedimento
Fausto Crimella